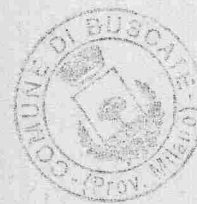


M. Pisoni



[Signature]



COMUNE DI BUSCATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2012)

Sportello Unico Attività Produttive

Art. 1 - Tipi di attività

L'attività di estetica, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco, comunque denominate ed dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate:

- ❑ dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- ❑ dalle Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista di cui alla Delibera di Giunta Regionale 13 marzo 2003 n. 4259;
- ❑ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- ❑ dalle disposizioni dettate dalla legge n. 241/90;
- ❑ dalle disposizioni del presente Regolamento.

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

Nel presente Regolamento per ragioni di semplicità si utilizzeranno la seguente terminologia:

- ❑ *Ufficio*: lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
- ❑ *Responsabile del procedimento*: il responsabile del S.U.A.P.
- ❑ *Attività*: l'attività di estetista
- ❑ *Mestieri affini*: solarium, sauna o bagno turco
- ❑ *Locali*: gli spazi ove viene svolta l'attività di estetista comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- ❑ *Posto di lavoro*: si intende una postazione con presenza di lettino
- ❑ *S.c.i.a.:* segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell' art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i..

Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate e/o diversamente abili, ovunque esse risiedano, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art. 3 - Attività di estetista

L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale.

Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n. 1/1990. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione.

È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

Art. 4 – Segnalazione certificata di inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista e mestieri affini deve presentare apposita Scia.

La Scia deve essere presentata in modalità telematica all'indirizzo PEC della Struttura Unica Decentrata, utilizzando l'apposita modulistica regionale uniformata

Qualora la Scia sia irregolare od incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione per iscritto al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

L'eventuale provvedimento di diniego allo svolgimento dell'attività, a firma del Responsabile del procedimento, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e notificato all'interessato.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere al competente Servizio dell'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi e verifiche sulla documentazione tecnica.

Art.5 - Composizione della Commissione

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di estetista e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

Previo verifica della compatibilità urbanistico – edilizia, i requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L..

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto; è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m 2, in materiale liscio, lavabile e sanificabile, anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) lavabi fissi nelle cabine lavoro, con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;

Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala d'attesa.

I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali ove viene esercitata l'attività di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con antibagno con lavabo, conformemente alle disposizioni del Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente anche alle disposizioni impartite dal competente servizio dell'A.S.L. singolarmente per ogni tipo di attività.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 10 - Informazioni e pubblicizzazione delle attività

Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'esplicitamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.

A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'ASL competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competente il materiale divulgativo.

Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività imprenditoriali ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 11 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

Qualora venga richiesto che l'attività di estetista e/o mestieri affini sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 12 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposita Scia utilizzando l'apposita modulistica regionale uniformata.

Art. 13 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti.

Art. 14 - Subingresso o modifiche

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso dei prescritti requisiti professionali.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita Scia utilizzando l'apposita modulistica regionale uniformata.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo deve essere presentata apposita Scia utilizzando la modulistica regionale uniformata.

Art. 15 - Giorni e orari di esercizio delle attività

L'esercizio delle attività di estetista, mestieri affini e tatuaggio e piercing dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco su indirizzi emanati dal Consiglio Comunale, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

Art. 16 - Attività di tatuaggio e piercing

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve presentare apposita Scia utilizzando l'apposita modulistica regionale uniformata e dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene e dalle linee guida regionali.

Per le procedure si fa espresso richiamo all'articolo 4 del presente Regolamento con eccezione della dimostrazione del titolo professionale in quanto le norme statali e regionali vigenti non lo prevedono.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni relative al possesso obbligatorio del requisito professionale, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna modifica od integrazione del presente articolo.

I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività.

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno dei clienti il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni, a favore dei quali è permesso solamente l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

All'attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili e quelle del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 17 – Esercizio dell'attività all'interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, bellezza, fitness e simili

Per l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese nell'attività prevalente.

Art. 18 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

All'interno dei locali dovrà essere disponibile copia completa della Scia e dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita Scia utilizzando l'apposita modulistica regionale uniformata, entro 30 giorni dall'avvenuta chiusura dell'attività.

Art. 19 - Insegne

Le attività di estetista, mestieri affini e tatuaggio e piercing possono avere sull'ingresso e sulle vetrine delle insegne indicante il tipo di attività che viene svolta all'interno dello stesso.

Per ragioni di decoro architettonico l'Autorità Comunale può disporre che tutti gli esercizi di acconciatori situati nelle vie o piazze, sottoposti a particolari vincoli di natura architettonica, storico-culturali, ambientali, devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.

Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

Art. 20 – Vigilanza ed ispezioni

Gli appartenenti all'Ufficio ed al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 21 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Sanzioni:

- *violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167)*
- *violazione all'art.3: sanzione ammin. pecun. da € 50 ad € 300 (p.m.r. € 100)*
- *violazione all'art.4: sanzione ammin. pecun. da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art. 6: sanzione ammin. pecun. da € 50 ad € 200 (p.m.r. € 100)*
- *violazione all'art.7: sanzione ammin. pecun. da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.8: sanzione ammin. pecun. da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.9: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.10: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150)*
- *violazione all'art. 11 : sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167);*
- *violazione all'art.12: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.14: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.15 ed all'ordinanza attuativa: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 450 (p.m.r. € 150)*
- *violazione all'art. 16: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.17: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art. 18: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167) ed ordinanza cessazione attività.*

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 22 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 23 - Esposti all' Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del procedimento e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l' identità dell'esponente.

Art. 24 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

Il presente regolamento, composto da 24 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale; e' abrogato il precedente regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.

N. 13 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 99. - c. 6 - statuto comunale)

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 53 in data 20.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Giuseppina Ferrero)

Pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23.01.2013 al 07.02.2013, senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addi` 11.02.2013



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppina Ferrero)